




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.01/2014 DEL 13/02/2014

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA', IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 5-TER, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA"



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di disegno di legge è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della L. n. 98/2013, che ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) introducendo una disciplina innovativa finalizzata a semplificare il procedimento di rilascio del certificato di agibilità (commi 5-bis e 5-ter).

In particolare, le nuove disposizioni della legge statale prevedono, in alternativa alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, la possibilità per l'interessato di presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (comma 5-bis).

Il comma 5-ter prevede che *"Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli."*

Lo schema di ddl che si propone, pertanto, ha ad oggetto l'esercizio della facoltà di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva e la fase dei controlli comunali.

A tale riguardo, viene introdotto un sistema di controllo a campione di cui i Comuni possono avvalersi nel caso rilevino l'impossibilità di effettuare controlli sistematici. La percentuale minima dei controlli a campione, da effettuare previo sorteggio, è stata individuata nel 25% che appare una soglia ragionevolmente contenuta ma tale da assicurare un campione significativo.

Il presente schema di disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese, né minori entrate, per il Bilancio regionale, e pertanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.


IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Giuseppe MUSICCO)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Nicola GIORDANO)



IL DIRETTORE DELL'AREA
(Roberto GIANNI)



L'Assessore alla Qualità del Territorio
(Prof.ssa Angela BARBANENTE)




URB/SDL/2014/0000 5

Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'art. 25, comma 5-ter, del D.P.R. 6giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)

Art. 1

1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) e all'art. 25, comma 3, lettere a), b) e d) del D.P.R. n. 380/2001, e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello S.U.E. provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate secondo la vigente normativa.

2. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 1, i comuni possono svolgere controlli annuali a campione, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento da individuare mediante preventivo sorteggio, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne da comunicazione all'interessato. Entro i successivi trenta giorni il responsabile dello S.U.E. comunica all'interessato l'esito del controllo.

3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello S.U.E. rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, nonché l'assunzione di determinazioni in autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990.

B

lu 3 CW

